



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 10
Agosto 2007*

Scadenario Novembre 2007

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Contabilità e regole di gestione
- Patto di stabilità interno
- Rendiconto
- Entrate
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Società pubbliche
- Anagrafe tributaria
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Ordinamento autonomie locali

Responsabilità patrimoniale

1. Gli amministratori, i dipendenti ed i revisori degli enti locali sono tenuti all'obbligo di denuncia alla procura della Corte dei conti di fatti dannosi per il pubblico erario che, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e completa. (*artt.93 e 239, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; nota procuratore generale Corte dei conti, 2 agosto 2007, n.9434/2007P*).
2. Analogo obbligo sussiste per i titolari degli organi di amministrazione e controllo delle aziende speciali ed istituzioni e delle società a partecipazione pubblica.

Contabilità e regole di gestione

Pagamenti a qualsiasi titolo

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (*art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).
- 1.1. La disposizione si applica anche alle società a prevalente partecipazione pubblica.
- 1.2. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- 1.3. Le modalità di attuazione saranno stabilite con regolamento ministeriale.
2. La disposizione di cui al precedente punto 1. è immediatamente applicabile, pur in mancanza di regolamento di attuazione. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 agosto 2007, n.28, in G.U. n.190 del 17 agosto 2007*).
- 2.1. Si può ritenere sufficiente per le verifiche l'acquisizione di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento.
- 2.2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere acquisita, a titolo orientativo, non oltre venti giorni prima l'emissione del mandato.
- 2.3. Per garantire la piena efficacia della disposizione e scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa, devono essere eseguiti controlli, almeno a campione, delle dichiarazioni ricevute e non devono essere posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere gli obblighi di verifica.
- 2.4. Sono esclusi dall'obbligo di verifica soltanto le erogazioni a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate ed i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

Rendiconto

Certificazione

1. Con D.M. 25 luglio 2007, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2006.
- 1.1. La certificazione, sottoscritta dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 30 settembre 2007. (*in suppl. ord. n.180 alla G.U. n.186 dell'11 agosto 2007*).
- 1.2. Per gli enti locali della Regione Valle D'Aosta, la certificazione deve essere presentata alla presidenza della Regione.

-
- 1.3. Per gli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, la certificazione deve essere presentata ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio.
- 1.4. Una copia cartacea della certificazione deve essere trasmessa alla Regione di appartenenza.
2. Alla certificazione del conto di bilancio 2006 deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficitarietà strutturale, allegata ai modelli approvati con il D.M. di cui al punto 1.
- 2.1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (*art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).
- 2.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (*in G.U. n.188 del 14 agosto 2003*).
- 2.3. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. (*art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
3. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (*art.243, c.1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Entrate

Trasferimenti statali

1. Un fondo per l'anno 2005, per l'anno 2006 e per l'anno 2007 è destinato al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. (*art.1, c.28 e 29, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art. 1 ter, c.1 e 2, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2004, n.314, dalla legge di conversione 1 marzo 2005, n.26; art.11 bis, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, nel testo modificato dall'art.1, c.575, legge 23 dicembre 2005, n.266*).
- 1.1. Gli interventi da finanziare e gli enti destinatari dei contributi sono individuati, in coerenza con appositi atti di indirizzo parlamentare, con decreti del ministero dell'economia e finanze 18 marzo 2005, e 1 marzo 2006 rideterminati, per gli anni 2005-2006, con D.M. 7 marzo 2006. (*in suppl. ord. n.66 alla G.U. n.66, del 20 marzo 2006*).
- 1.2. Con i decreti del ministero dell'economia e finanza 18 marzo e 8 luglio 2005, sono stati approvati schemi di attestazione per l'erogazione del trasferimento, da trasmettere al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno, a pena di revoca del finanziamento. (*in suppl. ord. n.49 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2005 e in G.U. n.159 del 11 luglio 2005*).
- 1.3. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati, sono revocati.
- 1.4. Con D.M. 13 agosto 2007 sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi per l'anno 2005 – 2006 risultati revocati nel corso dell'anno 2006 ed i relativi progetti finanziati. (*in G.U. n.187 del 13 agosto 2007*).
- 1.5. Gli enti beneficiari sono obbligati a compilare una attestazione conforme a modello allegato al D.M. contenente la dichiarazione che la quota dei contributi ha formato oggetto di impegno formale entro il 30 settembre 2007, nonché l'indicazione delle modalità di accredito.
- 1.6. L'attestazione deve essere trasmessa, con raccomandata a.r., entro il termine perentorio del 15 ottobre 2007 (fa fede la data del timbro postale), a pena di revoca del contributo, al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A., ufficio X.
- Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada**

1. La notifica dei verbali è valida anche quando raggiunge il destinatario oltre i 150 giorni fissati dall'art.201 del codice stradale, purchè la spedizione sia avvenuta prima di tale scadenza. *(circolare ministero interno, dipartimento pubblica sicurezza, 20 agosto 2007, n.300/A/1/26466/127/9).*

Servizi pubblici

Funzioni catastali

1. Con D.P.R. 14 giugno 2007 sono individuate le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei comuni ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte. *(in G.U. n.154 del 15 luglio 2007).*

1.1. Con comunicato di rettifica è pubblicato lo schema tipo di convenzione da adottare. *(in G.U. n.184 del 9 agosto 2007).*

Digitalizzazione attività amministrativa

1. Un fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è finalizzato al finanziamento di progetti degli enti locali relativi ad interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa. *(art.1, c.893, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.1. Nella valutazione dei progetti da finanziare, è data priorità a quelli che utilizzano e/o sviluppano applicazioni software a codice aperto. *(art.1, c.895).*

1.2. I criteri di distribuzione ed erogazione del fondo sono stabiliti con D.M. 18 giugno 2007. *(in G.U. n.180 del 4 agosto 2007).*

1.3. L'importo del finanziamento a carico del fondo non può essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto.

1.4. Gli ambiti di intervento dei progetti da presentare sono:

- a) la gestione integrata della logistica e della infomobilità nel trasporto pubblico locale, mobilità urbana ed extraurbana;
- b) i sistemi di misurazione della qualità dei servizi pubblici locali;
- c) la gestione digitale integrata dei servizi fiscali e catastali;
- d) l'integrazione ed il potenziamento dei sistemi informativi del lavoro.

1.5. Con i bandi da emanare saranno indicate le procedure selettive alle quali possono partecipare comuni, province e comunità montane, anche per aggregazioni omogenee.

1.6. Gli ambiti di intervento dei progetti da presentare con i finanziamenti per le annualità 2008 e 2009 potranno essere modificati con decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2008.

Servizi idrici, del gas e energia elettrica

1. È disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. *(art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).*

1.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei nuovi contratti. *(art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).*

1.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo, anche tacito, o della modifica del contratto stesso, intendendo come modifica anche le ipotesi di cambio del fornitore o del piano tariffario.

1.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie delle entrate e del territorio 16 marzo 2005. *(in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).*

1.4. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche. (art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.5. Le modalità ed i termini delle comunicazioni sono definiti con circolare dell'agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e del contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44

1.6. Nel caso in cui un unico contratto di fornitura si riferisca a più immobili legati da un vincolo pertinenziale o da un rapporto di accessorietà, è sufficiente inserire nel modello di comunicazione i dati catastali dell'immobile principale.

1.7. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali dell'immobile nei casi di forniture temporanee – contratti di durata inferiore al bimestre e contratti di soccorso e di riserva programmata – e di contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica.

1.8. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali degli immobili utilizzati dagli enti pubblici nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali. (*risoluzione agenzia entrate, 8 agosto 2007, n.214/E*).

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Fino all'emanazione del D.Lgs. di disciplina, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza. (*art.4, c.2, legge 3 agosto 2007, n.123*).

Trasporto pubblico

1. Con D.M. 19 giugno 2007 è stato autorizzato il pagamento per l'anno 2007 dei contributi statali a favore delle regioni a statuto speciale e della provincia autonoma di Trento e Bolzano, quale concorso per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni. (*in G.U. n.198 del 27 agosto 2007*).

2. Con D.M. 27 giugno 2007 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, riferiti all'anno 1997, quale quota relativa all'anno 2007. (*in G.U. n.196 del 24 agosto 2007*).

Lavori pubblici

Incarichi di progettazione

1. Nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione non può essere richiesta ai professionisti concorrenti la presentazione di una cauzione provvisoria, in quanto la polizza di responsabilità civile professionale obbligatoria nei contratti relativi a lavori disciplinata dall'art.111 del D.Lgs. 163/2006 riveste carattere esclusivo. (*determinazione autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 11 luglio 2007, n.6/2007, in G.U. n.178 del 2 agosto 2007*).

Pubblico impiego

Ausiliari del traffico

1. Le funzioni di ausiliari del traffico e della sosta non possono essere conferiti ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, in quanto categoria di soggetti non aventi rapporto di lavoro dipendente, mentre, invece, la possibilità di conferire le funzioni è limitata ai soli soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 7 agosto 2007, n.30*).

Contratti e appalti

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Con D.Lgs. 31 luglio 2007, n.113, sono apportate modifiche e integrazione al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il codice di disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatari e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. (*in suppl. ord. n.173 alla G.U. n.176 del 31 luglio 2007*).
2. L'invio dei dati relativi agli appalti di lavori afferenti ai settori ordinari di importo superiore a 150.000,00 euro, dovrà continuare ed essere garantito dalle stazioni appaltanti con le modalità già in uso. (*comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 31 luglio 2007, in G.U. n.183 dell'8 agosto 2007*).

Costo della sicurezza

1. Nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti affidatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. (*art.86, c.3 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.123, nel testo sostituito dall'art.8, legge 3 agosto 2007, n.123*).
- 1.1. Il costo relativo alla sicurezza deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
- 1.2. Il costo relativo alla sicurezza non può essere, comunque, soggetto a ribasso d'asta. (*art.86, c.3 ter aggiunto*).

Società pubbliche

Organi di amministrazione

1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione nella società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dagli enti locali non può essere superiore a tre o, al massimo, cinque qualora il capitale sociale interamente versato sia pari o superiore all'importo determinato con DPCM da emanare entro il 30 giugno 2007. (*art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- 1.1. L'importo del capitale sociale minimo perché il numero dei componenti del consiglio di amministrazione possa essere non superiore a cinque è fissato nella misura di due milioni di euro. (*D.P.C.M. 26 giugno 2007, in G.U. n.182 del 7 agosto 2007*).
- 1.2. Entro il 22 novembre 2007 devono essere adeguati gli statuti delle società.
- 1.3. La limitazione non si applica alle società quotate in borsa. (*art.1, c.733, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
2. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali nella società miste non può essere superiore a cinque. (*art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- 2.1. Gli statuti delle società devono essere adeguati entro gli stessi termini di cui al precedente punto 1.2..
- 2.2. La limitazione non si applica alle società quotate in borsa. (*art.1, c.733, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Pagamenti a qualsiasi titolo

1. Nelle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (*art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).
- 1.1. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- 1.2. Le modalità di attuazione saranno stabilite con regolamento ministeriale.

2. La disposizione di cui al precedente punto 1. è immediatamente applicabile, pur in mancanza di regolamento di attuazione. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 agosto 2007, n.28, in G.U. n.190 del 17 agosto 2007*).

2.1. Si può ritenere sufficiente per le verifiche l'acquisizione di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento.

2.2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere acquisita, a titolo orientativo, non oltre venti giorni prima l'emissione del mandato.

2.3. Per garantire la piena efficacia della disposizione e scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa, devono essere eseguiti controlli, almeno a campione, delle dichiarazioni ricevute e non devono essere posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere gli obblighi di verifica.

2.4. Sono esclusi dall'obbligo di verifica soltanto le erogazioni a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate ed i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

Responsabilità patrimoniale

1. Nelle società a partecipazione pubblica, l'obbligo di denuncia alla procura della Corte dei conti di fatti dannosi per il pubblico erario compete, in funzione del sistema di amministrazioni e controllo adottato dalle stesse:

- al consiglio di amministrazione;
- al collegio sindacale;
- al consiglio di gestione;
- al consiglio di sorveglianza;
- ai soggetti incaricati del controllo contabile;
- al comitato per il controllo sulla gestione. (*nota procuratore generale Corte dei conti, 2 agosto 2007, n.9434/2007P*).

Anagrafe tributaria

Comunicazioni

1. È disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. (*art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248*).

1.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei nuovi contratti. (*art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

1.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo, anche tacito, o della modifica del contratto stesso, intendendo come modifica le ipotesi di cambio del fornitore o del piano tariffario.

1.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie dell'entrata e del territorio 16 marzo 2005. (*in G.U. n.68 del 23 marzo 2005*).

1.4. Le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche. (*art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

1.5. Le modalità ed i termini delle comunicazioni sono definiti con circolare dell'agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44.

1.6. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali dell'immobile nei casi di forniture temporanee – contratti di durata inferiore al bimestre e contratti di soccorso e di riserva programmata – e di contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica.

1.7. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali degli immobili utilizzati dagli enti pubblici nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali. *(risoluzione agenzia entrate, 8 agosto 2007, n.214/E).*

1.8. Nel caso in cui un unico contratto di fornitura si riferisca a più immobili legati da un vincolo pertinenziale o da un rapporto di accessorietà, è sufficiente inserire nel modello di comunicazione i dati catastali dell'immobile principale.

1.9. L'omessa comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile, da parte del soggetto erogatore del servizio è punita con la sanzione amministrativa da € 206,00 a € 5.164,00. *(art.20, c.2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.473).*

1.10. La comunicazione contenente dati incompleti o inesatti è punita con la stessa sanzione dell'omessa comunicazione, ridotta alla metà.

1.11. La sanzione non si applica al soggetto erogatore di servizi che non abbia ricevuto i dati dell'utente o per il mancato o impossibile accatastamento dell'immobile.

1.12. Nei casi di mancata o inesatta comunicazione dei dati catastali da parte dell'utente al soggetto erogatore, si applica, in capo all'utente, la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 2.065,00. *(art.13, c.1, lett. c, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.2, c.14, lett. d, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).*

1.13. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 sono disposti modalità e termini di comunicazione da parte dei soggetti erogatori. *(in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007).*

1.14. La trasmissione dei dati deve essere effettuata, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati

Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Matrimoni civili

1. Le prestazioni rese in connessione con la funzione istituzionale della celebrazione di matrimoni civili mediante l'utilizzo di immobili di pregio di proprietà del comune, ma fuori della sede municipale, e in orario diverso da quello d'ufficio, non assumono autonoma rilevanza rispetto alla principale così da realizzare i presupposti dell'assoggettamento al tributo. *(risoluzione agenzia entrate, 23 agosto 2007, n.236).*

1.1. Le somme percepite dal comune sulla base dei maggiori costi, non costituiscono, pertanto, corrispettivo soggetto ad Iva.

Servizi assistenziali

1. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art.10, n.27 ter del D.P.R. 633/1972 sono esenti dall'imposta sia che vengano rese in strutture stabilmente collocate nel territorio e sia attraverso strutture mobili attrezzate. *(risoluzione agenzia entrate, 9 agosto 2007, n.219).*

Edificio adibito a mensa scolastica

1. Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle scuole materne e negli asili nido costituiscono attività oggettivamente commerciale e, pertanto, può essere esercitato il diritto di detrazione dell'Iva sui lavori di costruzione di un immobile adibito a mensa scolastica. *(risoluzione agenzia entrate, 10 agosto 2007, n.222).*

Memo

1 Novembre

Funzioni catastali

- Decorrenza dell'esercizio diretto da parte dei comuni, anche in forma associata o attraverso la comunità montana, oppure in convenzione con l'Agenzia del territorio, delle funzioni catastali, con le modalità di gestione e per le aggregazioni di funzioni deliberate dai consigli e comunicate all'Agenzia del territorio, sede centrale di Roma, entro il 3 ottobre 2007. (*art.1, c.195 e 197, legge 27 dicembre 2006, n.296; D.P.R. 14 giugno 2007, in G.U. n.154 del 5 luglio 2007*).

15 Novembre

Elenco clienti e fornitori Iva

- Presentazione in via telematica dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno 2006 e dell'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti nell'anno 2006, se il volume d'affari realizzato nel 2005 è inferiore a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi o a 516.456,90 euro per altre attività. Relativamente al periodo d'imposta 2006, la scadenza è stata rinviata rispetto a quella ordinaria del 29 aprile e l'elenco clienti deve comprendere soltanto i soggetti titolari di partita Iva e si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita Iva anziché il codice fiscale. (*art.8 bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248; art.37, c.9, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248; art.1, c.337, legge 27 dicembre 2006, n.296; provvedimento agenzia entrate 25 maggio 2007*).

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di aperture di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004*).

20 Novembre

Sanzioni per violazioni codice della strada ¹

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2008. (*art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285*).

- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Programmazione del fabbisogno di personale ¹

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2008-2010 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale. (*art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449*).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2008-2010 del fabbisogno di personale. (*art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

¹ Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.

- Trasmissione della programmazione 2008-2010 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica. (*art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Formazione del personale¹

- Predisposizione del piano annuale 2008 di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni. (*art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3*).

Tributi locali²

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2008 dei tributi locali. (*art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

Tariffe e prezzi pubblici²

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2008. (*art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Bilancio di previsione³

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2008, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2008-2010. (*art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2007 ed allegati all'organo di revisione per la resa del parere. (*art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*)

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di ottobre 2007, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

22 Novembre

Organi di amministrazione società pubbliche

- Adeguamento degli statuti delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, dagli enti locali e non quotate in borsa, per contenere il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ad un massimo di tre, qualora il capitale sociale interamente versato sia inferiore a due milioni di euro, e ad un massimo di cinque qualora il capitale sociale sia pari o superiore a due milioni di euro. (*art.1, c.729 e 733, legge 27 dicembre 2006, n.296; D.P.C.M. 26 giugno 2007, in G.U. n.182 del 7 agosto 2007*).

- Adeguamento degli statuti delle società miste non quotate in borsa, per contenere il numero dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali ad un massimo di cinque. (*art.1, c.729 e 733, legge 27 dicembre 2006, n.296; D.P.C.M. 26 giugno 2007, in G.U. n.182 del 7 agosto 2007*).

¹ Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.

² Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge.

³ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre.

28 Novembre

Elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007

- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio ed alla provincia, quest'ultima in caso di elezioni abbinate, del rendiconto delle spese sostenute, con l'indicazione della quota parte a carico dello Stato e del 50% a carico della provincia interessata alla consultazione abbinata. In presenza di eventuale ballottaggio, il termine è procrastinato al 10 dicembre. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 aprile 2007, n. F.L. 8/2007*).

30 Novembre

Imposta comunale sugli immobili

- Trasmissione, a mezzo plico postale raccomandato, delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni presentate ai comuni agli effetti dell'ICI (relative alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2006) alla Fondazione IFEL, che ha sostituito il consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale. (*art. 5, D.M. 3 agosto 1994*).

- Inoltro di eventuale richiesta alla Fondazione IFEL, che ha sostituito il Consorzio ANCI/CNC, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per il ritiro diretto presso il comune delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni presentate agli effetti dell'ICI. (*art. 5, D.M. 3 agosto 1994*).

Trasferimenti statali

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2007 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA certificati. (*D.M. 22 dicembre 2000*).

Parità uomo-donna nel lavoro

- (Termine ultimo) Presentazione al ministro del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (*art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125*).

Attività di informazione e di comunicazione

- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione. (Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa, con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo della gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura. (*art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68*).

Servizi pubblici

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo della gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura. (*art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68*).

Variazioni al bilancio

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l'anno 2007. (*art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l'anno 2007. (*art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).